

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-3192 del 30/05/2025                                                                                                                                                                                  |
| Oggetto                     | PROCEDIMENTO MOPPA1836 - SICHENIA GRUPPO CERAMICHE S.P.A. - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SASSUOLO (MO) AD USO INDUSTRIALE. REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ARTT. 5, 6, 43 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-3324 del 30/05/2025                                                                                                                                                                                 |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena                                                                                                                                                                      |
| Dirigente adottante         | ANNA MARIA MANZIERI                                                                                                                                                                                                  |

Questo giorno trenta MAGGIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena**

---

**OGGETTO: PROCEDIMENTO MOPPA1836 - SICHENIA GRUPPO CERAMICHE S.P.A. - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SASSUOLO (MO) AD USO INDUSTRIALE. REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ART. 5, 6, 43**

**LA RESPONSABILE**

**VISTA** la Legge Regionale n° 13 del 30/07/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

**PREMESSO**

- che la ditta SICHENIA GRUPPO CERAMICHE SPA (C.F. 01263950360) con istanza del 27/07/2000 ha presentato domanda di concessione in sanatoria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale, mediante un pozzo esistente, ubicato presso lo stabilimento ceramico di proprietà del gruppo sito in Via Toscana 10 in Comune di Sassuolo su terreno censito al Foglio 10, Mappale 44 NCT del medesimo Comune, con una portata massima d'esercizio di 15 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile pari a 68.000 mc/anno, già oggetto di concessione rilasciata con atto n° 3371 del 12/07/1983, scaduto in data 12/07/1998 e non rinnovata;
- che l'allora competente Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia-Romagna ha irrogato la sanzione amministrativa per violazione dell'art. 17 R.D. 1775/33, nei confronti del rappresentante legale della ditta con il verbale n° 763 del 08/03/2001;
- che il prelievo ha potuto essere esercitato nelle more del rilascio della concessione, il cui iter non risulta mai essere stato avviato dal Servizio di cui al punto precedente;

**CONSIDERATO** che

- con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 105 del 28/07/2022 "Approvazione del Piano di Attività 2022 per la gestione del demanio idrico regionale", è stato disposto che a partire dal 01/01/2021 le competenze delle Aree Autorizzazioni e Concessioni sono state ampliate alla gestione delle pratiche pregresse, cioè presentate prima del 01/05/2016;
- le caratteristiche della derivazione indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura ordinaria, di cui agli art. 5, 6 e 43 del R.R. n. 41/2001

**VERIFICATO** che la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6 del Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione tecnica di progetto con studio idrogeologico e con relativi allegati, a firma di Tecnico abilitato iscritto all'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna;

**PRESO ATTO** che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 88 del 09/04/2025 l'estratto della domanda di concessione senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute osservazioni né opposizioni;

**DATO ATTO** che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predispone i Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore è stato approvato con delibera n. 4/2021;
- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione/Repulsione/Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016;

**ACCERTATO** che, in seguito alla valutazione della derivazione in base al suddetto "metodo ERA", essa risulta rientrare nella matrice "stato R" (Repulsione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con la prescrizione di ridurre la durata della concessione a 5 anni e subordinata al risultato di monitoraggi sito-specifici al fine di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, meglio specificati nel Disciplinare parte integrante del presente Atto;

**INDETTA** in data 26/03/2025 prot. PG/2025/57511 una Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per la richiesta dei pareri e dei contributi necessari al rilascio della concessione delle seguenti Amministrazioni:

- Provincia di Modena;
- Atersir;

**ACQUISITO** con prot. PG/2025/59856 del 28/03/2025, il parere favorevole di ATERSIR;

**CONSIDERATO** che, essendo trascorsi i 45 giorni previsti dall'indizione della Conferenza senza avere ricevuto il parere della Provincia di Modena, la sua mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14bis, comma 4;

**DATO ATTO** che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e che in data 26/03/2025 è stata acquisita la comunicazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta richiedente sottoposti a verifica;

**RITENUTO**, ai fini della valutazione della congruità del prelievo richiesto con il fabbisogno necessario prevista dalla DGR 1060/2023, che il volume massimo annuale sia coerente con quanto espresso dalle linee guida di settore disponibili per il settore Ceramico, come indicato anche nella Determinazione di AIA n° DET-AMB-2025-4306 del 28/08/2023;

**VERIFICATO** che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "industriale" di cui alla lettera "c" del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;
- l'importo del canone è quello minimo previsto per i prelievi superiori a 3.000 mc/anno;

**VERIFICATO** altresì che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 29/05/2025 **€ 2,487,67** a titolo di deposito cauzionale;
- i canoni dovuti per le annualità pregresse;

- **VISTI:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- le deliberazioni del Direttore Generale Arpae n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia come da ultimo modificate con la D.D.G. n. 163 del 22/12/2022;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 12/2025 "Direzione Generale - Conferma dell'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro nei confronti della Dott.ssa Valentina Beltrame. Nomina del Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni.";
- la D.D.G. Arpae n. 13/2025 "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri";

**RITENUTO** che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2029** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

**DATO ATTO** che:

- come previsto dalla DGR n. 609 del 22 aprile 2025 il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Anna Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati

personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento dott. Lorenzo Marchesini in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024;

## **DETERMINA**

a) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta SICHENIA GRUPPO CERAMICHE SPA (C.F. 01263950360) , la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di SASSUOLO (MO) mediante n° 1 pozzo esistente su terreno di proprietà della richiedente censito al Foglio 10 Mappale 44 NCT del medesimo comune, utilizzato per uso industriale, con una portata massima di 15 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile pari a 68.000 mc/anno - Proc. MOPPA1836;

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 29/02/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa, a cui sono applicate le seguenti modifiche:

- all'articolo 8.1 dopo le parole "*deve condurre, a propria cura e spese, un monitoraggio del livello della falda*" sono aggiunte le parole "*con cadenza annuale, per tutta la durata della concessione*";
- dopo l'articolo 9.2 è aggiunto il seguente articolo "**9.3** *Analogamente a quanto sopra prescritto, qualora il monitoraggio piezometrico annuale di cui all'art. 8.1 evidenzi ulteriori e progressivi abbassamenti del livello di falda, l'Agenzia potrà procedere alla riduzione del prelievo massimo autorizzato e/o alla revoca della concessione.*";
- 

c) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

d) **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione;

e) **di stabilire** che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

f) **di dare atto** che i canoni di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

g) **di rilevare** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse

risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

h) **di stabilire** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, poiché l’imposta di cui all’art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

i) **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

j) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt.140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all’Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARP AE  
Modena  
**Dott.ssa Anna Maria  
Manzieri**  
*FIRMATO DIGITALMENTE*

## ARPAE

### Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Acqua

#### DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta SICHENIA GRUPPO CERAMICHE SPA (C.F. 01263950360) codice procedimento **MOPPA1836**

#### ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio del pozzo = **10 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza = **68.000 m<sup>3</sup>/anno**.

#### ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso industriale (preparazione impasti e supporti per l'industria ceramica).

#### ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa sono riassunte nel quadro seguente:

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Denominazione Pozzo                   | Cod. MOPPA1836-1                       |
| Dati catastali NCT Comune di SASSUOLO | Foglio 10 Mappale 44                   |
| Coordinate UTM-RER                    | X = 643363 Y= 936837                   |
| Anno di costruzione                   | 1973                                   |
| Materiale colonna                     | Acciaio                                |
| Diametro                              | 216 mm                                 |
| Profondità                            | 86 m                                   |
| Finestrature                          | Non noti, presumibilmente plurifalda   |
| Acquifero sfruttato                   | 0120ER-DQ1-CL Conoide Secchia - libero |
| Potenza elettropompa                  | 13 kW                                  |
| Portata di esercizio                  | 10 l/sec                               |
| Avampozzo                             | Presente, interrato                    |

#### ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

**4.1** In base alla valutazione ex ante condotta con il metodo ERA, di cui alla Direttiva Derivazioni (delib. ADBPO n. 3/2017), con impatto "moderato" e criticità tendenziale "elevata" il prelievo ricade nel caso di "REPULSIONE". L'utenza richiesta risulta pertanto compatibile con la prescrizione che la durata della concessione sia ridotta a 5 anni ed è pertanto valida fino al **31/12/2029**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

**4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:



- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

## **ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**5.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

**5.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8 del presente disciplinare.

## **ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE**

**6.1** Il canone relativo all'annualità **2025** ammonta a **€ 2.487,67;**

**6.2** Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, maggiorato della percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

**6.3** Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**6.4** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

**6.5** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

## **ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE**

**7.1** La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari all'importo di una annualità del canone e pertanto pari a **€ 2.487,67;**

**7.2** Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure potrà essere incamerato per accertata morosità.

## **ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

### **8.1 Monitoraggio della falda**

Ai sensi di quanto stabilito dalla "Direttiva derivazioni" dell'AdBPo ed in ordine ai risultati dell'applicazione del "metodo ERA" come evidenziato al punto 4.1 la ditta deve condurre, a propria cura e spese, un monitoraggio del livello della falda, *con cadenza annuale, per tutta la durata della concessione*, mediante almeno due campagne di misurazioni di livello piezometrico/soggiacenza semestrali, in periodi significativi ai fini dell'idrodinamica sotterranea dell'acquifero ed in particolare nel periodo di minima e massima escursione ("magra" autunnale e "piena" primaverile) anche modulando eventualmente i periodi di esecuzione delle suddette campagne in funzione di condizioni meteorologiche particolari/eccezionali. I dati di misurazione dovranno essere inviati alla scrivente Arpae SAC ed al Servizio Tutela e risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna in occasione della trasmissione dei dati volumetrici riferiti al prelievo di cui al successivo punto **8.4.**



**8.2** La scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae si riserva di porre al concessionario ditta ulteriori prescrizioni e/o limitazioni all'esercizio del prelievo durante il periodo di validità della concessione qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Water Frame Directive (2000/60/CE) sulla base dei monitoraggi di sorveglianza eseguiti da ARPAE.

### **8.3 Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato ad esporre, mediante idonea cartellonistica sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. Il suddetto codice verrà fornito unitamente alla Determinazione di concessione e dovrà rimanere in loco per tutta la durata di validità di quest'ultima.

### **8.4 Dispositivo di misurazione**

il concessionario dovrà provvedere a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato nell'opera di presa da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena PEC: [aoomo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoomo@cert.arpa.emr.it)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici  
PEC: [acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it).

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC: [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

### **8.5 Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

### **8.6 Stato delle opere**

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per lo scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

### **8.7 Sospensioni del prelievo**

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

#### **8.8 Cessazione dell'utenza** (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

#### **8.9 Sub-concessione**

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

### **ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI**

**9.1** La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

**9.2** Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

**9.3** *Analogamente a quanto sopra prescritto, qualora il monitoraggio piezometrico annuale di cui all'art. 8.1 evidenzii ulteriori e progressivi abbassamenti del livello di falda, l'Agenzia potrà procedere alla riduzione del prelievo massimo autorizzato e/o alla revoca della concessione.*

### **ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione e acquisito con nota

protocollo n. PG/2025/99844 in data 29/05/2025

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**